



CH-3015 Berna, USTRA

Ai Dipartimenti cantonali
responsabili della circolazione stradale

Vs. rif.:
Ns. rif.: S401-0311/Sol
Referente: Jeannette Soltermann
Berna, 18 novembre 2019

Istruzioni relative al rilascio di autorizzazioni speciali in virtù dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione (OAC)

Signore e signori Consiglieri di Stato,

il 1° gennaio 2020 entrerà in vigore la formazione complementare per i neoconducenti rivista a fine 2018 dal Consiglio federale. A partire da tale data non vi saranno più limiti temporali entro cui recuperare il corso che non si fosse riusciti a frequentare durante il periodo di validità della licenza di condurre in prova. A tal fine l'autorità cantonale rilascerà un permesso di guida, il che rende superfluo il rilascio eccezionale di tale permesso alla scadenza di un termine supplementare.

Le istruzioni del 22 dicembre 2014 relative alla concessione di autorizzazioni speciali di cui all'ordinanza sull'ammissione alla circolazione (OAC) sono adattate di conseguenza. La nuova versione entrerà in vigore il 1° gennaio 2020.

Cordiali saluti

Ufficio federale delle strade

Jürg Röthlisberger
Direttore

Allegato: Istruzioni relative al rilascio di autorizzazioni speciali in virtù dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione (OAC)



Berna, 18 novembre 2019

Istruzioni relative al rilascio di autorizzazioni speciali in virtù dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione (OAC)

(in base all'art. 150 cpv. 6 OAC, RS 741.51)

Fino alla decisione del Tribunale federale del 13 novembre 2014, in situazioni particolari l'USTRA concedeva mediante decisione deroghe a singole disposizioni dell'OAC in virtù dell'articolo 150 capoverso 6 OAC. Secondo il Tribunale federale, tuttavia, l'articolo citato autorizza l'USTRA ad accordare unicamente deroghe generali e astratte a singole disposizioni dell'OAC (p. es. riguardo a un determinato gruppo di persone), mentre la competenza per il rilascio di autorizzazioni speciali individuali e concrete spetta ai Cantoni.

Tutto ciò premesso, emaniamo le seguenti

istruzioni:

Per l'applicazione dell'OAC, in casi particolari le autorità cantonali competenti per l'esecuzione della legislazione stradale sono autorizzate ad accordare mediante decisione deroghe individuali e concrete a singole disposizioni. Nello specifico, possono:

- esonerare i titolari di licenza di condurre in prova dall'obbligo di frequentare la formazione complementare necessaria all'ottenimento della licenza definitiva;
- rilasciare licenze per allievo conducente e di condurre prima del raggiungimento dell'età minima richiesta;
- prorogare la validità di una licenza per allievo conducente;
- prorogare il termine entro cui gli istruttori della seconda fase di formazione devono frequentare il corso di perfezionamento obbligatorio per estendere la validità dell'abilitazione.

Le presenti istruzioni, che sostituiscono quelle del 22 dicembre 2014 relative alla concessione di autorizzazioni speciali di cui all'ordinanza sull'ammissione alla circolazione (OAC), entrano in vigore il 1° gennaio 2020.

Ufficio federale delle strade


Jürg Röthlisberger
Direttore

Ufficio federale delle strade USTRA
Jeannette Soltermann
Indirizzo postale: 3003 Berna
Weltpoststrasse 5, 3015 Berna
Tel. +41 58 463 4255, fax +41 58 463 4321
jeannette.soltermann@astra.admin.ch
www.astra.admin.ch